

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 478-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 15 aprile 1959 (V. Stampato n. 713)

modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1961

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1962

(V. Stampato n. 713-B)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 aprile 1962*

Revisione dei film e dei lavori teatrali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.*(Revisione dei film e dei lavori teatrali).*

La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

È altresì soggetta a nulla osta la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali.

Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere conforme, previo esame dei film e dei lavori teatrali, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.*(Composizione della Commissione di primo grado).*

La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.

Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria o amministrative, Presidente;

b) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.*(Revisione dei film)**Identico.**Soppresso.*

Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere conforme, previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.*(Composizione della Commissione di primo grado)**Identico.**Identico.*

a) un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) un professore universitario di ruolo o libero docente di materie giuridiche;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) un funzionario del Ministero dell'interno, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;

d) tre membri che non abbiano interessi diretti nei vari settori dell'industria cinematografica, designati dalla Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897;

e) un insegnante di pedagogia.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

La Commissione di primo grado di revisione teatrale è composta e nominata secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi. I componenti di cui alla lettera d) del secondo comma sono sostituiti da tre membri, designati rispettivamente dalla Società italiana degli autori ed editori, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dal sindacato nazionale degli autori drammatici.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati, o un insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali;

d) un professore di ruolo o libero docente di psicologia nelle università o istituti equiparati;

e) tre membri scelti rispettivamente da terne designate dalle associazioni di categoria dei registi, dei rappresentanti dell'industria cinematografica e dei giornalisti cinematografici. Ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il Ministro per il turismo e lo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita la Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Identico.

Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

(*Composizione della Commissione di secondo grado*).

La Commissione di secondo grado è composta di due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La Commissione è presieduta dal Presidente più anziano delle due sezioni.

Art. 4.

(*Funzionamento delle Commissioni*)

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore dell'opera in revisione, può e, se egli ne faccia richiesta, deve essere udito.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5.

(*Spettacoli non ammessi per i minori*)

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film o alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(*Composizione della Commissione di secondo grado*)

Identico.

La Commissione è presieduta dal magistrato che eserciti funzioni più elevate od, a parità di funzioni, dal più anziano delle due sezioni.

Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica più elevata od, a parità di qualifica, il più anziano delle due sezioni.

Art. 4.

(*Funzionamento delle Commissioni*)

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.

Identico.

Identico.

Art. 5.

(*Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori*)

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

minori accedano al locale, in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

Art. 6.

(*Parere della Commissione di primo grado*)

La Commissione di primo grado dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificandone i motivi, ove ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.

Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne al presentatore attestazione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

minori accedano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Identico.

Identico.

Art. 6.

(*Parere della Commissione di primo grado*)

La Commissione di primo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.

Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma s'intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.

Identico.

Identico.

Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 7.

(*Parere della Commissione di secondo grado*)

L'interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta, può ricorrere alla Commissione di secondo grado.

La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio, si applica l'ultimo comma dell'articolo 6.

Art. 8.

(*Ricorso al Consiglio di Stato*)

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve essere notificato entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del rifiuto del nulla osta, e depositato, insieme con la domanda per la discussione e con gli atti e i documenti opportuni, nel termine di dieci giorni.

L'Autorità amministrativa, e i controinteressati, cui il ricorso sia stato notificato possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti con le stesse forme prescritte per il ricorso, nel termine di quindici giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso.

L'udienza per la discussione del ricorso deve essere fissata, in via di urgenza, entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine di cui al secondo comma.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(*Parere della Commissione di secondo grado*)

L'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di non ammissione dei minori, può ricorrere alla Commissione di secondo grado.

La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 8.

(*Ricorso al Consiglio di Stato*)

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è ammesso nei modi di legge.

Soppresso.

Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.

I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a metà.

L'udienza di discussione è fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

La decisione deve essere pubblicata entro 15 giorni dall'udienza di discussione.

Trascorsi dieci giorni da quello in cui è stata notificata all'Amministrazione la decisione che accoglie il ricorso, l'interessato può chiedere, con domanda diretta al Presidente del Consiglio di Stato, che il Consiglio di Stato provveda all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 27, n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. La notificazione della decisione vale come atto di messa in mora a provvedere ai sensi del secondo comma dell'articolo 90 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 91 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642, è ridotto a dieci giorni.

Spirato il termine indicato nel comma precedente il Presidente della Sezione cui è stato assegnato il ricorso destina il Consigliere per farne relazione entro quindici giorni alla Sezione. Nei successivi quindici giorni deve essere pubblicata la decisione.

Art. 9.

(*Rilascio del nulla osta*)

Qualora la Commissione non ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale in tutto il territorio dello Stato.

I lavori teatrali, per i quali sia stato rilasciato nulla osta, possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senz'altre formalità.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 9.

(*Rilascio del nulla osta*)

Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 10.

(Diffusione per radio o per televisione)

I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.

Art. 11.

(Cinegiornali)

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono ridotti alla metà.

Art. 12.

(Competenza a conoscere dei reati)

La competenza a conoscere dei reati non perseguibili a querela di parte, commessi mediante la proiezione in pubblico di film, se per la proiezione sia stato concesso nulla osta, spetta al Tribunale di Roma salvo che non sia competente la Corte d'assise, nel qual caso la cognizione spetta alla Corte d'assise di Roma.

L'esercizio dell'azione penale per i reati indicati nel comma precedente è di competenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Le disposizioni precedenti non si applicano nelle ipotesi della contravvenzione prevista dall'articolo 13, primo comma, per la inosservanza delle disposizioni dell'articolo 5.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(V. art. 13).

Art. 10.

(Cinegiornali)

Identico.

(V. art. 14).

Art. 11.

(Ammissione dei minori agli spettacoli teatrali)

La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eccettuati quelli eseguiti in rivista o

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, non è soggetta al nulla osta, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Una Commissione di primo grado esprime parere se alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni diciotto in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

La Commissione, che delibera per sezioni, è composta di un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura, Presidente, di un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati o insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali, e di un autore, scelto da terne designate dalle associazioni di categoria.

Il provvedimento di ammissione od esclusione dei minori degli anni diciotto dalla rappresentazione teatrale è adottato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista nel comma precedente.

Le opere teatrali, che non sono presentate all'esame della Commissione prevista nel secondo comma, si intendono vietate ai minori degli anni diciotto.

La rappresentazione dei lavori teatrali alla quale siano ammessi i minori degli anni diciotto è consentita dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, e 5 secondo e terzo comma; 6, secondo, terzo e quarto comma; 7 e 8.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 15 giugno 1931, n. 773.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

(Revisione dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale)

La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, è soggetta a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione indicata nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente dà parere contrario, specificandone i motivi, alla rappresentazione in pubblico esclusivamente ove ravvisi nel lavoro teatrale di cui al primo comma del presente articolo, sia nel complesso, sia in singole scene, offesa al buon costume ai sensi del secondo comma dell'articolo 6.

Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 13.

(Diffusione per radio o per televisione)

I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.

Art. 14.

(Competenza a conoscere dei reati)

La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al Tribunale salvo che non sia competente la Corte d'assise. Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove è avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale.

Non è consentita la remissione del procedimento al pretore.

Al giudizio si procede con rito direttissimo.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 13.

(*Sanzioni e sequestri*)

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5 e 10 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali.

Art. 14.

(*Regolamento*)

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

(*Sanzioni e sequestri*)

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Identico.

L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali soggetta a nulla osta.

Art. 16.

(*Regolamento*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

(*Entrata in vigore*)

Identico.

Art. 18.

(*Norma transitoria*)

Le Commissioni istituite a norma della legge 29 dicembre 1949, n. 958, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino a un mese dopo l'entrata in vigore della presente legge.